



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PAZZAGLINI, ARRIGONI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CALDEROLI, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, DE VECCHIS, FAGGI, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, IWOBI, LUNESU, MARIN, MARTI, MONTANI, NISINI, OSTELLARI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, ROMEO, RUFA, SAPONARA, SAVIANE, SBRANA, SIRI, TESEI, TOSATO, VALLARDI, VESCOVI e ZULIANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 LUGLIO 2019**

Modifiche al codice civile in materia di valorizzazione in bilancio del capitale umano

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha il fine di valorizzare il capitale umano tra le attività del bilancio e data la sua valenza innovativa dovrebbe essere gestito coinvolgendo l'organismo italiano di contabilità.

Il termine capitale umano è stato introdotto dall'economista e premio Nobel Theodore Schultz, ma il suo utilizzo si è diffuso in ambito economico solo negli ultimi decenni. Tale termine indica le conoscenze, abilità, progettualità ed esperienze che le risorse umane di una realtà lavorativa possono attivare: è l'individuo, che attraverso la sua intelligenza ed il suo patrimonio intellettuale, determina il successo dell'impresa.

Come noto, tutte le imprese, a prescindere dalla loro veste giuridica devono redigere il « Bilancio d'esercizio » ossia un documento costituito da due prospetti: il primo riguardante lo stato patrimoniale dell'impresa e il secondo il risultato economico al termine di un determinato esercizio. Lo stato patrimoniale a sua volta evidenzia le attività e le passività economico-finanziarie dell'impresa in un determinato istante. Nelle attività vengono registrati i beni mobili e immobili, le eventuali scorte di materiale, i crediti da esigere e il denaro contante posseduto.

Le risorse umane sono una voce fondamentale del capitale di qualunque organizzazione, ma nello Stato patrimoniale non vengono nemmeno citate. La forza vincente, l'elemento portante del successo, la risorsa che più di qualsiasi altra è da valorizzare, è la risorsa umana.

Il tema della valorizzazione del capitale umano in bilancio è stato più volte rappresentato da una parte del mondo accademico ma non ha mai incontrato consensi nel

mondo delle imprese e, soprattutto, in quello degli operatori del mercato finanziario. Nonostante vi siano stati tentativi sporadici di allegare al bilancio ufficiale, su base volontaria, documenti per la valorizzazione del capitale umano, non si è ancora giunti all'inserimento del valore all'interno delle attività di bilancio. Il tema delle politiche di valorizzazione delle risorse umane è molto più efficacemente affrontato nella *non-financial disclosure*, ormai obbligatoria almeno per le imprese di maggiori dimensioni.

I principi internazionali non ammettono in alcun modo la valorizzazione di *asset* immateriali realizzati internamente e, addirittura, impongono limiti più restrittivi di quelli posti dal codice civile alla capitalizzazione di oneri pluriennali (non è ammessa, a titolo esemplificativo, la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento e dei costi di pubblicità). Le uniche attività immateriali iscrivibili sono quelle acquisite a titolo oneroso e rispetto alle quali l'ordinamento giuridico riconosca una tutela così stringente da lasciare ritenere che la risorsa in oggetto sia effettivamente sotto il controllo esclusivo della società che redige il bilancio. Nell'ambito dei rapporti tra imprese e dipendenti, soltanto i costi effettivamente sostenuti dall'impresa per acquisire il diritto a utilizzare in via esclusiva la prestazione d'opera di un dipendente per un arco limitato di tempo potrebbero generare un'immobilizzazione immateriale, ai sensi del principio contabile internazionale (IAS 38).

La valorizzazione del capitale umano nell'attivo dovrebbe, inevitabilmente, essere subordinata alla verifica della capacità della gestione di generare flussi di benefici economici che giustifichino l'iscrizione in bi-

lancio di tali valori. Ciò implica che, in caso di andamenti economici negativi, questi valori dovrebbero essere eliminati dal bilancio mediante svalutazioni che deprimerebbero il risultato degli esercizi interessati. La valorizzazione di queste risorse implicherebbe, pertanto, effetti pro-ciclici del tutto indesiderati. L'organismo italiano di contabilità ha promosso, con un certo successo in ambito internazionale, un progetto di ricerca volto a reintrodurre l'obbligo di ammortamento dell'avviamento nel sistema IAS/IFRS, proprio per superare, tra l'altro, il problema della pro-ciclicità delle regole che impongono di valorizzare attività in bilancio senza contemplare l'obbligo di ammortamento entro un periodo di tempo prefissato.

Alla luce di ciò, appare inevitabile che una norma che introducesse la possibilità di rilevare il capitale umano, dovrebbe comunque prevedere il suo ammortamento o la sua svalutazione in caso di perdita di valore, con la conseguenza che, in termini complessivi, i costi aumenterebbero di un importo che va esattamente a compensare l'incremento patrimoniale collegato alla rilevazione iniziale del capitale umano.

I modelli di *rating* utilizzati da banche e analisti non considerano ai fini della valorizzazione della consistenza patrimoniale della società, i valori intangibili che non possono essere oggetto di autonoma realizzazione sul mercato. Un caso tipico è rappresentato dall'avviamento, che non è considerato tra i valori patrimoniali su cui fare affidamento per giudicare la solvibilità dell'impresa, nonostante rappresenti una grandezza incommensurabilmente più affidabile del capitale umano in quanto acquisito a titolo oneroso.

È evidente che il futuro valore di un'azienda dipende sempre più da come l'a-

zienda stessa sia in grado di gestire e valorizzare questi capitali intangibili, che non compaiono nel bilancio tradizionale, ma che rappresentano elementi di importanza critica per il successo futuro: il capitale umano è una delle voci più importanti che convergono nell'identificazione del capitale intangibile di un'azienda.

Inserire il capitale umano nel bilancio aziendale servirebbe anche ad evitare la fuga dei cervelli all'estero e a garantire maggiore patrimonio per le imprese, basato non più solo sul valore dei beni materiali, ma soprattutto su beni immateriali come il capitale intellettuale in grado di garantire futuro e competitività; inoltre è evidente come, con la trasformazione di questo in valore da mero costo aziendale - così come è oggi - si favorirebbe il reinserimento nel mondo del lavoro di quei lavoratori, specie degli ultracinquantenni, che attualmente trovano molte difficoltà nel ricollocarsi.

Il presente disegno di legge, composto da due articoli, prevede il riconoscimento del valore del capitale umano come un elemento essenziale del bilancio aziendale. L'articolo 1 apporta modificazioni all'articolo 2424 del codice civile al fine di prevedere che, nello stato patrimoniale, alla voce « attivo », sia inserito un riferimento al « capitale umano », e all'articolo 2424-*bis* del codice civile, con l'obiettivo di inserire la definizione di « capitale umano ». L'articolo 2 rinvia ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, per l'adozione delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Modifiche al codice civile)*

1. All'articolo 2424, primo comma, voce BI, dopo il numero 6) è inserito il seguente:

« 6-*bis*) capitale umano; ».

2. All'articolo 2424-*bis* del codice civile, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

« Il termine capitale umano indica le conoscenze, abilità, progettualità ed esperienze che le risorse umane di una realtà lavorativa possono attivare ».

## Art. 2.

*(Modalità di attuazione)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il calcolo del capitale umano introdotto dalle disposizioni di cui all'articolo 1.